LIMITAZIONI DI CAPACITA' DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA RESIDENTI IN LIBIA

Art. 6

Limitazione della tutela, della curatela della patria potestà

Fermo restando il disposto dell'art. 10 lettera b) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.

La privazione della patria potesta' nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del Regio decreto-legge suddetto e' disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattisi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1943, non più in vigore dal 9 febbraio 1944 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Limitazioni di capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia
Estremi	Legge 9 ottobre 1942, n. 1420
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/limitazioni-di-capacita-degli-appartenenti-alla-razza-ebraica/art-6-limitazione-della-tutela-della-curatela-della-patria-potesta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it